

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 3289**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(FINI)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(PISANU)

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

(SINISCALCO)

**col Ministro delle attività produttive**

(MARZANO)

**e col Ministro per i beni e le attività culturali**

(URBANI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2005**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, con Allegato, fatto a Roma il 6 ottobre 2004

## **INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	5
Analisi tecnico-normativa .....	»	7
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) .....	»	8
Disegno di legge .....	»	9
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale .....	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di coproduzione cinematografica tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile costituisce, congiuntamente all'Allegato, un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di film, che per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.

L'Accordo, dopo aver definito la categoria dei «film in coproduzione», riconosce agli stessi tutti i benefici accordati nella Repubblica italiana e nella Repubblica del Cile ai rispettivi film nazionali. A tale fine, l'Allegato all'Accordo detta tutte le condizioni richieste per l'accesso della coproduzione a detti benefici.

L'articolo 1 definisce il termine «coproduzione audiovisiva», individua le Autorità competenti nei due Paesi e stabilisce che i film realizzati in coproduzione godano degli stessi vantaggi dei film nazionali.

L'articolo 2 stabilisce che i coproduttori debbano disporre di una adeguata organizzazione tecnica, di una riconosciuta qualificazione professionale e di una consistenza finanziaria che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.

L'articolo 3 prevede la possibilità di autorizzare la realizzazione di riprese in un Paese che non partecipa alla coproduzione, specifica la nazionalità dei produttori e di ogni altra persona e/o categoria coinvolta nella coproduzione, includendo i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.

L'articolo 4 stabilisce l'apporto dei coproduttori dei due Paesi.

L'articolo 5 prevede la possibilità di realizzare coproduzioni con Paesi con i quali l'Italia o il Cile sono già legati rispettivamente da un Accordo di coproduzione cinematografica e, per tali casi, stabilisce una partecipazione minoritaria non inferiore al 20 per cento del costo.

L'articolo 6 specifica il diritto di proprietà e di utilizzo da parte di ciascun coproduttore del negativo originale di un film e ne stabilisce le versioni linguistiche.

L'articolo 7 riguarda le facilitazioni per l'importazione e l'esportazione temporanea dell'attrezzatura cinematografica e per l'ingresso e il soggiorno dei cittadini dell'altro Paese contraente.

L'articolo 8 stabilisce i termini per il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario.

L'articolo 9 prevede la possibilità di realizzare coproduzioni gemellate, anche solo finanziarie.

L'articolo 10 riguarda la ripartizione dei proventi e dei mercati.

L'articolo 11 riguarda gli oneri finanziari contrattuali tra i coproduttori.

L'articolo 12 stabilisce che l'approvazione di un progetto non implica automaticamente la concessione del benestare di proiezione in pubblico.

L'articolo 13 stabilisce le condizioni di esportazione dei film in Paesi dove vige il contingentamento.

L'articolo 14 specifica l'uso della dizione «coproduzione italo-cilena» e «coproduzione cileno-italiana».

L'articolo 15 riguarda la partecipazione dei film in coproduzione ai *festival* internazionali.

L'articolo 16 fa riferimento alle norme di procedura della coproduzione, fissa i termini di presentazione delle istanze e fornisce indicazioni circa i termini per le notifiche tra i due Paesi.

L'articolo 17 prevede l'istituzione di una Commissione mista per vigilare sull'applicazione dell'Accordo, ne elenca le funzioni e stabilisce che la stessa possa sottoporre al-

l'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi le modifiche dell'Accordo ritenute necessarie.

L'articolo 18 ribadisce il rispetto delle norme nazionali - e, per quanto riguarda l'Italia, delle norme dell'Unione europea - per l'importazione, la distribuzione e la programmazione delle produzioni cinematografiche.

L'articolo 19 definisce le modalità di entrata in vigore dell'Accordo.

## RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia ed il Cile in materia di coproduzione cinematografica comporta i seguenti oneri, in relazione ai sotto indicati articoli:

*Articolo 17:*

Per l'esame delle disposizioni operative dell'Accordo, viene costituita una Commissione mista, che si riunirà ogni due anni, alternativamente in Cile ed in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio in Cile di cinque funzionari per un periodo di cinque giorni, la relativa spesa viene così quantificata:

*Spese di missione:*

Pernottamento (euro 139 al giorno x 5 persone x 5 giorni)	euro	3.475,00
Diaria giornaliera per ciascun funzionario, euro 113,48, cui si aggiungono euro 34,04 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di euro 147,52 viene ridotto di euro 38, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 109,52 + euro 43), quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)	»	3.813,00
(euro 152,52 x 5 persone x 5 giorni)		

*Spese di viaggio:*

Biglietto aereo andata-ritorno Roma-Santiago del Cile (euro 3.700 x 5 persone = euro 18.500 + euro 925 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	19.425,00
		<hr/>
Totale onere (articolo 17)	euro	26.713,00
		<hr/> <hr/>

Pertanto, l'onore da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2007, e per ciascuno dei quadrienni successivi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, ammonta ad euro 26.713, in cifra tonda 26.710.

Si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Si evidenzia, inoltre, che la disposizione prevista all'articolo 17, paragrafo 2, circa la eventuale convocazione di una riunione straordinaria della Commissione mista riveste carattere del tutto eventuale e non necessita di alcuna quantificazione della spesa, tenuto conto della esperienza verificatasi in precedenti analoghi Accordi già in vigore nella indicata materia.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*A) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto*

Quanto all'analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente, si fa presente che l'Accordo in oggetto non richiede l'adozione di atti normativi oltre la legge di ratifica. L'Accordo, peraltro, non innova la legislazione vigente, tenuto conto che la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, prevedono espressamente la stipula di Accordi di coproduzione cinematografica.

Nel negoziare il testo dell'Accordo, è stata posta particolare cura affinché la legge di autorizzazione alla ratifica ed il conseguente assorbimento dell'Accordo nel diritto interno siano compatibili con l'ordinamento comunitario e con l'ordinamento regionale. In particolare nell'articolato, laddove necessario, sono stati richiamati espressamente, per l'Italia, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, nonché l'equiparazione dei cittadini dell'Unione europea ai cittadini italiani.

*B) Elementi di drafting e linguaggio normativo*

Non sono state introdotte dal testo dell'Accordo nuove definizioni normative, così come non figurano riferimenti normativi, modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti, né impliciti effetti abrogativi di disposizioni dell'atto normativo.

*C) Ulteriori elementi da allegare alla relazione*

Non vi sono ulteriori elementi da allegare alla presente relazione.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

L'Accordo sulla collaborazione nel settore della coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile pone le condizioni per l'accesso ai benefici previsti dalle rispettive leggi nazionali di film coprodotti con l'apporto finanziario, tecnico ed artistico delle figure professionali attive nel settore cinematografico dei due Paesi.

Destinatari: l'Accordo si rivolge al settore della produzione cinematografica nella sua totalità nei due Paesi, consentendo a produzioni congiunte italo-cilene di accedere agli aiuti nazionali e liberando così una serie di complementari potenzialità finanziarie, tecniche e creativo-artistiche di cui entrambi i Paesi sono portatori.

Soggetti coinvolti: responsabili della cooperazione prevista dall'Accordo sono il Ministero per i beni e le attività culturali per l'Italia e il Consiglio nazionale della cultura e le arti per il Cile, che adotteranno le decisioni sulla coproduzione di film italo-cilene e sul sostegno finanziario che potrà essere loro conferito.

Analisi costi-benefici: dall'esecuzione dell'Accordo sono attesi benefici nel settore delle relazioni culturali ed in particolare la possibilità di sfruttare alcune complementarità esistenti tra i potenziali produttori ed i potenziali realizzatori, questi ultimi in grado di condividere il bagaglio di esperienza di primissimo piano a livello internazionale. Le coproduzioni italo-cilene hanno ogni possibilità di raggiungere livelli qualitativi di assoluto pregio e di concorrere all'attribuzione dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali.



**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, con Allegato, fatto a Roma il 6 ottobre 2004.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 26.710 annui, ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## **ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE, di seguito denominati le "Parti";**

**CONSIDERATO** che l'industria audiovisiva (cinema, televisione, video e nuovi mezzi di comunicazione di questo genere) dei rispettivi Paesi potrà trarre beneficio dalla coproduzione di film che per qualità tecnica e per valore artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione audiovisiva in Italia ed in Cile

**HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:**

### **ARTICOLO 1**

Ai fini del presente Accordo, si intende per "coproduzione audiovisiva" un progetto di film, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato su qualsiasi formato, per l'utilizzazione nelle sale cinematografiche, in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD - ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno incluse nel presente Accordo.

Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo saranno considerate come film nazionali dei due Paesi. Esse beneficiano di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni legali in vigore o che potranno in futuro essere emanate in ciascun Paese. Questi vantaggi sono acquisiti solemente dal produttore del Paese che li ha accordati.

La realizzazione di film in coproduzione tra i due Paesi deve ottenere l'approvazione, dopo reciproca consultazione tra le Autorità competenti dei due Paesi: in Italia: dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Cinema e in Cile dal Consiglio Nazionale della Cultura e delle Arti.

### **ARTICOLO 2**

Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una adeguata organizzazione tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale e un finanziamento che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.

**ARTICOLO 3**

La ripresa di scene naturali in esterni o in interni di un paese che non partecipi alla coproduzione, può essere autorizzata se l'azione del film la rende necessaria.

I produttori, i soggetti e i registi delle coproduzioni, nonché i tecnici e gli interpreti che partecipano alla produzione, devono essere cittadini italiani o cileni o cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o residenti permanenti in Italia o Cile.

La partecipazione di interpreti, non aventi la nazionalità di uno dei Paesi coproduttori, può essere ammessa solo eccezionalmente e a seguito di intesa tra le Autorità competenti dei due Paesi, tenuto conto delle esigenze del film. Tuttavia, gli interpreti stranieri che risiedono e lavorano abitualmente in uno dei due Paesi possono eccezionalmente partecipare alla realizzazione della coproduzione in qualità di residenti permanenti del Paese.

**ARTICOLO 4**

La proporzione degli apporti rispettivi dei produttori dei due Paesi può variare per ogni film dal venti (20) all'ottanta (80) per cento. L'apporto del coproduttore minoritario dovrà, possibilmente, includere una partecipazione tecnica ed artistica effettiva.

Deroghe eccezionali a quanto disposto nel precedente paragrafo possono essere stabilite concordemente dalle competenti Autorità dei due Paesi, ai sensi e con le procedure di cui alle legislazioni vigenti.

**ARTICOLO 5**

Ambedue le Parti considereranno con favore la realizzazione di coproduzioni di qualità internazionale tra l'Italia ed il Cile ed ogni altro Paese con cui l'Italia o il Cile siano legati rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale.

Le condizioni di ammissione di tali film devono essere oggetto di un esame caso per caso.

Nessuna partecipazione minoritaria in questi film può essere inferiore al venti (20) per cento del costo. Gli apporti artistici e tecnici devono conformarsi a questa percentuale.

**ARTICOLO 6**

Ciascun film di coproduzione deve comportare due negativi, o almeno, un negativo e un controllo. Ciascun coproduttore è proprietario di un negativo o di un controllo ed ha il diritto di servirsene per ottenere un altro controllo o delle copie. Inoltre, ciascun coproduttore ha il diritto di utilizzare il negativo originale conformemente alle condizioni previste fra i coproduttori stessi.

Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, in italiano e in spagnolo.

**ARTICOLO 7**

Le due Parti contraenti faciliteranno, con il dovuto anticipo, l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo. Ciascuna delle due Parti contraenti permetterà al personale tecnico ed artistico dell'altra Parte di entrare e di risiedere nel proprio territorio senza alcuna restrizione, al fine di partecipare alla realizzazione di tali film.

**ARTICOLO 8**

Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nella lingua del Paese minoritario.

L'inosservanza di questa norma comporta la perdita dei benefici della coproduzione.

**ARTICOLO 9**

Per i fini sopra indicati, le produzioni gemellate possono essere considerate, previa approvazione delle Autorità competenti, come coproduzioni e usufruire degli stessi benefici.

Nonostante l'articolo 3, nel caso di produzioni gemellate, la reciproca partecipazione di produttori di entrambi i Paesi può essere limitata solo ad un contributo finanziario, senza escludere necessariamente contributi artistici o tecnici.

Per l'approvazione da parte delle Autorità competenti, queste produzioni dovranno rispondere alle seguenti condizioni:

1. dovranno esserci rispettivi investimenti reciproci e un equilibrio generale rispetto alle condizioni di ripartizione delle entrate dei coproduttori nelle produzioni che beneficiano del gemellaggio;
2. le produzioni gemellate devono essere distribuite alle stesse condizioni in Italia e in Cile.
3. le produzioni gemellate possono essere prodotte o contemporaneamente o consecutivamente, fermo restando che, nel secondo caso, il periodo tra il completamento della prima produzione e l'inizio della seconda non deve superare un (1) anno.

**ARTICOLO 10**

Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati devono essere approvate dalle Autorità competenti dei due Paesi. Questa ripartizione deve, di massima, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film.

Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il "pool" dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno compresi nel "pool" solo dopo la copertura degli investimenti nazionali.

I premi e i benefici finanziari previsti dall'articolo 1 del presente Accordo non saranno inclusi nel "pool".

I trasferimenti valutari risultanti dall'applicazione del presente Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia nei due Paesi.

#### ARTICOLO 11

I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari di ciascuno in merito alla ripartizione degli oneri relativi:

- a) alle spese preliminari per l'elaborazione di un progetto;
- b) alle spese per un progetto che ha ricevuto l'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi, qualora il film realizzato non sia conforme alle condizioni di tale approvazione;
- c) alle spese per una coproduzione realizzata nel quadro del presente Accordo, qualora il film non abbia ottenuto in uno o nell'altro dei due Paesi interessati il benessere di proiezione in pubblico.

#### ARTICOLO 12

L'approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle Autorità competenti dei Paesi interessati non impegna le Autorità stesse alla concessione del benessere di proiezione in pubblico del film così realizzato.

#### ARTICOLO 13

Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni di film siano soggette a limitazioni o gravami:

- a) il film è imputato, di massima, al contingente del Paese di cui la partecipazione è maggioritaria;
- b) nel caso di film comportanti una eguale partecipazione dei due Paesi, il film è imputato al contingente del Paese che ha le migliori possibilità di sfruttamento;
- c) in caso di difficoltà, il film è imputato al contingente del Paese di cui il regista ha la nazionalità;
- d) se uno dei Paesi coproduttori dispone della libera entrata dei propri film nel Paese importatore, i film realizzati in coproduzione beneficeranno di pieno diritto di questa possibilità come i film nazionali.

**ARTICOLO 14**

I film di coproduzione devono essere presentati con la dicitura "coproduzione italo-cilena" o "coproduzione cileno-italiana".

Questa dicitura deve figurare in un quadro separato nei titoli di testa, nella pubblicità commerciale, nella presentazione dei film a manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali.

**ARTICOLO 15**

I film di coproduzione sono, di massima, presentati ai Festival internazionali dal Paese del coproduttore maggioritario.

Per i film a partecipazione eguale, essi sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalità.

**ARTICOLO 16**

Le Autorità competenti dei due Paesi fissano di comune accordo le norme di procedura della coproduzione, tenendo conto delle leggi che disciplinano la cinematografia in Italia e delle leggi similari in Cile.

Il progetto di film che sarà beneficiario del presente Accordo di Coproduzione dovrà essere presentato, in ogni caso, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese o delle lavorazioni principali per i film d'animazione, in accordo con le Norme di Procedura allegate al presente Accordo. Le Autorità competenti dei due Paesi si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione, entro il più breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo.

**ARTICOLO 17**

Nel periodo di validità del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari ed esperti, si riunirà di massima una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese.

Nonostante ciò, potrà essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una o di entrambe le Autorità competenti, specialmente nel caso di modifiche legislative importanti o della regolamentazione applicabile ai film, alla televisione ed alle industrie audiovisive in un Paese o nell'altro, o nel caso che l'Accordo incontri difficoltà particolarmente gravi nella sua applicazione.

In concreto, la Commissione esaminerà se l'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni è stato rispettato e, in caso contrario, determinerà le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio. La stessa Commissione sottoporrà alle Autorità competenti dei due Paesi, per approvazione, le modifiche ritenute necessarie per superare le difficoltà sorte nell'applicazione dell'Accordo e per migliorare lo stesso, nell'interesse dei due Paesi.

**ARTICOLO 18**

Nessuna restrizione sarà attuata per l'importazione, la distribuzione e la programmazione di produzioni cinematografiche, televisive e video italiane in Cile o cilene in Italia, al di fuori di quelle previste dalle leggi e dai regolamenti esistenti in ciascuno dei due Paesi, inclusi, per quanto riguarda l'Italia, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione Europea.

Inoltre, le Parti contraenti affermano la volontà di favorire con ogni mezzo la distribuzione nei loro rispettivi Paesi di produzioni provenienti dall'altro Paese.

**ARTICOLO 19**


Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica in cui una delle parti abbia per iscritto informato l'altra parte di aver dato adempimento ai requisiti previsti a tale effetto dal suo ordinamento giuridico interno. Avrà una durata di due anni e si rinnoverà tacitamente per uguali periodi, a meno che una delle Parti manifesti la sua intenzione di porgli termine, notificandola per iscritto all'altra Parte, con un anticipo minimo di sei mesi rispetto alla prevista scadenza.

I benefici stabiliti nel presente Accordo continueranno ad applicarsi pienamente alle coproduzioni approvate dalle Autorità competenti o che siano in esecuzione prima della data di scadenza dell'Accordo. Continueranno ugualmente ad applicarsi, in tale circostanza, le disposizioni relative alla distribuzione delle entrate derivanti dalle coproduzioni già effettuate.

**IN FEDE DI CHE** i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

**FATTO** a Roma il 6 del mese di ottobre del 2004 in due esemplari, ciascuno redatto nelle lingue italiana e spagnola, entrambe versioni facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA DEL CILE





## ALLEGATO

## NORME DI PROCEDURA

Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica devono essere depositate, di massima, nello stesso momento presso le due Amministrazioni competenti, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese del film.

La documentazione per l'ammissione deve comprendere i seguenti elementi, redatti in lingua italiana per l'Italia e in lingua spagnola per il Cile.

- I- un trattamento dettagliato;
- II- un documento comprovante che la proprietà dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico è stata legalmente acquistata, o in mancanza, una opzione valida;
- III- il contratto di coproduzione concluso con riserva di approvazione da parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi:

Tale documento deve precisare:

- 1. il titolo del film;
- 2. il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;
- 3. il nome del regista (una clausola di salvaguardia è ammessa per il suo cambiamento);
- 4. l'ammontare del costo;
- 5. l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;
- 6. la ripartizione dei proventi e dei mercati;
- 7. l'impegno dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti;
- 8. una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione ai benefici dell'Accordo non impegna le Autorità competenti al rilascio del benestare di proiezione in pubblico.

Un'altra clausola deve, di conseguenza, precisare le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori:

- a) nel caso in cui le Autorità competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo;
- b) nel caso in cui le Autorità competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film nell'uno o nell'altro dei due Paesi, o in Paesi terzi;
- c) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano stati effettuati secondo le esigenze previste dall'articolo 8 dell'Accordo.
- 9. una clausola che stabilisca le misure da prendere se uno dei coproduttori risulti parzialmente inadempiente;
- 10. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di produzione;
- 11. il periodo previsto, in linea di massima, per l'inizio delle riprese del film.

IV- il piano di finanziamento;

V- l'elenco degli elementi tecnici ed artistici e, per il personale, l'indicazione della loro nazionalità e dei ruoli attribuiti agli attori;

VI- il piano di lavorazione.

Le Amministrazioni competenti dei due Paesi possono inoltre richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie.

La sceneggiatura e i dialoghi dei film devono pervenire alle Amministrazioni stesse in linea di massima, prima dell'inizio delle riprese.

Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato, e dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Amministrazioni competenti dei due Paesi prima di terminare il film.

La sostituzione di un coproduttore non può essere ammessa che in casi eccezionali per motivi riconosciuti validi dalle Amministrazioni competenti.

Le Amministrazioni competenti si informano reciprocamente della loro decisione, allegando una copia dell'incartamento.



